



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<i>Nr. Delib.</i>	56	OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER L'AVVIO ED IL POTENZIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI PROGETTI INNOVATIVI ATTI A GARANTIRE ALLA POPOLAZIONE LO SVILUPPO DI SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO – APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONALE.-----
<i>Data</i>	14 FEB. 2013	

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 13.00 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

CORRADINI	Gianluca	PRESENTE	×	ASSENTE	
ALLA	Rossano	PRESENTE	×	ASSENTE	
CERILLI	Paolo	PRESENTE	×	ASSENTE	
D'AMICO	Gianni	PRESENTE	×	ASSENTE	
DE ANGELIS	Angelo	PRESENTE	×	ASSENTE	
DE GREGORIO	Mariano Rosario	PRESENTE		ASSENTE	×
MARCUZZI	Pierpaolo	PRESENTE	×	ASSENTE	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale **dr. Marco RAPONI**.

Assume la presidenza il **Sindaco CORRADINI GIANLUCA** il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.-----</p> <p style="margin-top: 100px;">Terracina, 08 febbraio 2013</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">IL DIRIGENTE (dr. Giancarlo DE SIMONE)</p>	<p style="text-align: center;">=====NON PREVISTO=====</p> <p style="margin-top: 100px; text-align: center;">Terracina,</p>

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che è intendimento dell'Amministrazione di avviare e potenziare sul territorio comunale progetti innovativi e ad alto valore aggiunto, finalizzati a garantire servizi - anche di front-office - in grado di facilitare ai Cittadini il rapporto con gli Uffici Comunali, sia sotto il profilo della comunicazione cartacea, informatica e telematica, sia mediante il ricorso a soluzioni basate sulla multicanalità, sulla multimedialità e sull'integrazione di sportelli fisici e sportelli virtuali;

CONSIDERATO :

- che, per il perseguimento degli obiettivi sopra enunciati, l'Amministrazione ritiene necessario il coinvolgimento di soggetti terzi, anche allo scopo di non sottrarre le proprie risorse alle attività più propriamente istituzionali;
- che **POSTE ITALIANE S.p.A.**, anche attraverso le società del Gruppo, è presente in maniera capillare sull'intero territorio nazionale e - in particolare - su quello comunale, ivi comprese le frazioni periferiche, ed ha maturato una significativa esperienza nella gestione di soluzioni integrate di elevata capacità in grado di corrispondere appieno agli obiettivi in esordio specificati;
- che, per quanto sopra evidenziato, **POSTE ITALIANE S.p.A.** può ben considerarsi un partner strategico di questa Amministrazione per lo studio, la consulenza e la ricerca di modalità di erogazione ai Cittadini di servizi aventi le caratteristiche sopra meglio delineate;

RITENUTA pertanto l'opportunità di sottoscrivere con **POSTE ITALIANE S.p.A.** un protocollo d'intesa mirante a disciplinare un'attività di collaborazione, studio e ricerca, che tuttavia non ingeneri alcuna aspettativa a favore di **POSTE ITALIANE S.p.A.** in ordine ad eventuali e futuri affidamenti di erogazione di servizi;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il solo parere di regolarità tecnica espresso sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, atteso che il presente atto viene adottato senza oneri finanziari di sorta a carico dell'Ente;

VISTO il vigente statuto Comunale;

Con voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni in premessa enunciate:

1. **di approvare** l'allegata bozza di protocollo d'intesa tra questo Comune e **POSTE ITALIANE S.p.A.** aventi le finalità meglio esplicitate in preambolo e costituente - ad ogni effetto di legge - parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. **di delegare** il **Sindaco** alla sottoscrizione del citato protocollo d'intesa ed alla sottesa manifestazione di volontà - in nome e per conto dell'Ente - di adesione al protocollo stesso;
3. **di demandare** al Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi

**PROTOCOLLO D'INTESA****TRA**

Poste Italiane S.p.A. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, C.A.P. 00144 - C.F. n. 97103880585, P. IVA 01114601006 - nella persona del _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Responsabile Grandi Imprese e Pubbliche Amministrazioni dell'Area Territoriale Centro, domiciliato per la carica in _____ ed avente i poteri per la firma del presente protocollo d'intesa (di seguito, 'Poste'.)

E

Il **Comune** di _____ con sede in _____
Via _____ n. _____ - C.A.P. _____
Codice Fiscale e Partita IVA n. _____ - nella persona
del _____, nato a _____ il _____, nella sua
qualità di Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso detta sede ed avente i poteri per la firma
del presente protocollo d'intesa (di seguito "il Comune".)

D'ora innanzi, congiuntamente, "le Parti" o, singolarmente, "la Parte".

PREMESSO CHE

- fra gli obiettivi prioritari del Comune ci sono l'avvio ed il potenziamento sul territorio di progetti innovativi e ad alto valore aggiunto, volti a garantire lo sviluppo di un'offerta di servizi adeguata alla domanda locale ed alle esigenze della popolazione servita;
- il Comune ritiene che l'ampliamento delle possibilità di accesso da parte dei cittadini ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione si realizzi anche attraverso lo sviluppo di soluzioni basate sulla multicanalità, sulla multimedialità e sull'integrazione di sportelli fisici e sportelli virtuali;
- per conseguire detti obiettivi il Comune ritiene necessario il coinvolgimento di soggetti terzi, anche al fine dedicare le proprie risorse ad attività più propriamente istituzionali, e, in particolare, di soggetti che possano facilmente raggiungere e garantire, pure alle popolazioni delle realtà più marginali, un complesso di servizi che ne migliorino le condizioni di vita e di sicurezza e aiutino a ovviare ai disagi determinati anche da particolari condizioni geografiche e socio-economiche;
- l'articolo 3, comma 1 del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato da ultimo dal D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, dispone che è assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane a prezzi accessibili all'utenza. L'articolo 23, comma 2 del D. Lgs. n. 261/1999, come modificato dal D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, affida a Poste la fornitura del servizio postale universale su tutto il territorio nazionale;



- Poste, anche attraverso le società del Gruppo, espleta servizi in materia informatica ed altresì servizi finanziari, attraverso il Patrimonio Bancoposta, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 17-*octies*, del D.L. 29/12/10, n. 225, convertito in L. 26/02/11, n. 10, destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di Bancoposta;
- Poste è presente in maniera capillare sull'intero territorio nazionale, e in particolare su quello del Comune, anche attraverso un'articolata rete di sportelli postali, ed ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità - al fine di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi e alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza nei confronti dei quali l'amministrazione pubblica è impegnata -;
- per detti motivi Poste – disponendo peraltro di un insieme complesso d'infrastrutture tecnologicamente avanzate in grado di gestire, tra l'altro, servizi in multicanalità rivolti al cittadino e più in generale al "sistema-paese" – nel corso degli ultimi anni è divenuta una delle principali aziende per l'offerta di servizi integrati a valore aggiunto e di soluzioni sui propri mercati di riferimento e in particolare per la Pubblica Amministrazione;
- Poste intende, in maniera sempre più marcata ed efficiente, offrirsi quale partner strategico della pubblica amministrazione nell'erogazione di servizi ai cittadini e, a tali fini, ha previsto l'erogazione di una serie di nuovi servizi indirizzati, anche, alle realtà locali di minore dimensione geografica;
- altresì, Poste ha istituito presso i propri uffici postali uno sportello denominato "Sportello Amico" al fine di semplificare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione;
- é dunque intenzione delle Parti valutare se sussistano le condizioni tecniche, giuridiche, economiche e operative idonee a consentire al Comune di acquisire gli specifici servizi che saranno individuati;
- conseguentemente, le Parti ravvisano la necessità di procedere, secondo il seguente articolato, alla stipula del presente protocollo d'intesa (d'ora innanzi, il Protocollo) allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti e di sancire forme di collaborazione, volte a favorire gli obiettivi oggetto del Protocollo e in particolare allo scopo di: (i) individuare in termini definitivi il perimetro delle Aree di collaborazione, come di seguito definite; (ii) di sviluppare una cooperazione nelle Aree di collaborazione definitivamente individuate.

Tutto ciò premesso

Fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo ed hanno valore di patto.

Articolo 2 – Oggetto

2.1 Le Parti intendono avviare una collaborazione volta a:



1. favorire la conoscenza dei servizi offerti da Poste, individuando quelli meglio rispondenti alle esigenze del Comune;
 2. alla eventuale e successiva stipula di specifici accordi fra le Parti aventi ad oggetto i servizi che saranno individuati.
- 2.2** La collaborazione avviata ai sensi del Protocollo ha carattere di studio, ricerca e indirizzo operativo e non è, pertanto, idonea ad ingenerare alcuna aspettativa circa l'eventuale e futuro affidamento ed erogazione di servizi.
- Le Parti negozieranno in buona fede al fine di raggiungere gli obiettivi del Protocollo ma nessuna sarà ritenuta responsabile verso l'altra Parte nell'eventualità che le Parti non riescano a conseguire gli obiettivi prefissati e a sottoscrivere gli accordi di cui al seguente articolo 4.
- 2.3** Fermo quanto previsto nel Protocollo, e in vista della sottoscrizione degli eventuali successivi accordi, Poste si riserva di eseguire, in ciò fin d'ora autorizzata dal Comune, parte dei servizi che saranno individuati anche avvalendosi delle Società del Gruppo Poste Italiane.
- 2.4** Ogni onere, costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura, connesso alle attività poste in essere in esecuzione del Protocollo, rimarrà a esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto, senza diritto ad alcuna rivalsa o rimborso nei confronti dell'altra.

Articolo 3 - Aree di collaborazione

3.1 Le Parti hanno individuato congiuntamente determinate Aree di collaborazione, nelle quali si ritiene possibile perseguire le strategie e gli obiettivi di cui in premessa, utilizzando le competenze, le risorse e le specifiche capacità di ciascuna delle Parti.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Aree di collaborazione che saranno analizzate e per le quali si verificheranno le possibilità di una loro introduzione sono:

- Soluzioni a supporto del territorio comunale, per l'ottimizzazione dei processi di gestione del patrimonio e del suolo pubblico di competenza;
- Sviluppo Soluzioni di Gestione Elettronica Documentale e Gestione corrispondenza cartacea;
- Soluzioni integrate e multicanale per la gestione dei tributi comunali;
- Sistema integrato di notifica.

3.2 Le Aree di collaborazione sopra identificate non sono da considerarsi esaustive e/o vincolanti, posto che le Parti potranno, d'intesa, provvedere a modificarle e/o integrarle, ridefinendo così il perimetro della collaborazione in funzione dei servizi che saranno individuati riguardo a specifiche esigenze.

Articolo 4 - Accordi

Al fine di perseguire al meglio le finalità oggetto del Protocollo, le Parti s'impegnano ad approfondire i temi relativi a ciascuna delle Aree di collaborazione di cui all'articolo 3.1.



A seguito del completamento del suddetto lavoro, sarà valutata l'opportunità di sottoscrivere successivi accordi (di seguito "Accordi") nei quali sarà definito il dettaglio delle attività congiunte da realizzare e il modello di business riguardo ciascun'Area di collaborazione.

Eccetto quanto previsto dagli articoli 9 (Trattamento dei dati personali e Riservatezza) e 10 (Comunicati al Pubblico), nessuna delle Parti avrà alcun obbligo nei confronti dell'altra Parte, fino al momento in cui gli Accordi dovessero essere eventualmente sottoscritti, fermo restando che ciascuna delle Parti sarà libera di sottoscrivere o meno detti Accordi.

Articolo 5 - Costituzione e Obiettivi del Gruppo di lavoro

5.1 Per l'avvio e lo sviluppo della collaborazione di cui al Protocollo e al fine di conseguire gli obiettivi oggetto del Protocollo, anche riguardo all'individuazione definitiva delle Aree di collaborazione, le Parti s'impegnano a costituire, entro 15 giorni dalla data di firma del Protocollo, un "Gruppo di Lavoro" paritetico, formato da nr. 3 rappresentanti per ciascuna Parte, che potranno – di volta in volta – delegare membri supplenti in loro assenza. Il Gruppo di Lavoro si riunirà con cadenza periodica e ogni qualvolta la maggioranza dei propri componenti lo ritenesse opportuno e/o necessario.

I rappresentanti di ciascuna Parte potranno richiedere, qualora lo ritengano opportuno riguardo all'oggetto di ciascuna riunione, la partecipazione anche di altri soggetti competenti, dandone tempestiva comunicazione ai rappresentanti dell'altra Parte. Gli eventuali costi generati dalla presenza di tali soggetti saranno interamente sopportati dalla Parte che ne ha richiesta la presenza alla riunione.

5.2 Il Gruppo di Lavoro avrà, fra gli altri, il compito specifico, una volta individuate definitivamente le aree di collaborazione:

- di approfondire le tematiche tecniche, organizzative, legali e operative connesse all'implementazione dell'iniziativa, segnatamente per ciascuno dei servizi individuati;
- di indicare altresì gli eventuali vincoli tecnici e legali esistenti;
- di definire il possibile sviluppo della cooperazione in termini di attività, tempi, prodotti finiti e risorse;
- di identificare i servizi che potranno essere affidati;
- di definire piani e norme di attuazione per l'eventuale implementazione dei servizi che potranno essere affidati;
- di quantificare i corrispettivi che dovranno essere riconosciuti a Poste in conseguenza dell'eventuale erogazione dei servizi individuati;
- di individuare le occasioni di collaborazione con Poste, di concordare progetti per migliorare la qualità dei servizi già offerti ai cittadini di condividere un eventuale piano di comunicazione e di realizzare economie di scala.

5.3 Il Gruppo di Lavoro terrà un apposito libro verbale degli incontri e delle risoluzioni adottate. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il Gruppo di Lavoro terrà conto di formalizzare un documento contenente il dettaglio del lavoro effettuato.

Articolo 6 – Durata e Recesso



6.1 Il Protocollo sarà valido ed efficace dalla data della sua sottoscrizione e per i successivi 24 (ventiquattro) mesi.

Le Parti convengono che, nel caso e comunque entro la data di scadenza del Protocollo, verificheranno l'opportunità di prorogare per iscritto la sua durata, anche alla luce delle prospettive e dei risultati conseguiti e/o di stipulare gli Accordi.

Decorso il termine di cui al primo capoverso del presente articolo, non residuerà in capo alle Parti alcun obbligo derivante dal presente Protocollo, fatta eccezione per gli impegni di cui all'art. 9.2 (Riservatezza), che rimarranno validi anche in seguito al venir meno, per qualsiasi ragione, del Protocollo.

6.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere, senza oneri o corrispettivi, parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento dal Protocollo, dandone comunicazione all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, laddove ognuna di esse, a proprio esclusivo e insindacabile giudizio, ritenga che non sussistano le condizioni per dar luogo a una proficua collaborazione in una o più delle Aree di collaborazione.

Articolo 7 - Modifiche e Cessione

7.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel Protocollo dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.

7.2 Nessuna Parte potrà trasferire o cedere alcuno dei propri diritti o obblighi derivanti dal Protocollo a qualsiasi parte terza.

Articolo 8 – Informazioni

Le Parti s'impegnano a fornirsi reciprocamente tutti i dati, le informazioni e la documentazione, ragionevolmente richiesti e necessari ai fini dell'esecuzione del Protocollo, fatto salvo ogni dato la cui comunicazione possa pregiudicare una delle Parti e la sua competitività sul mercato.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e Riservatezza

9.1 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività oggetto del Protocollo, e nell'espletamento delle attività in esso previste, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opererà nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/03, *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

9.2 Le Parti s'impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nel Protocollo, e per quanto concerne le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell'esecuzione delle statuizioni del Protocollo. Resta, peraltro, sin d'ora inteso che non ricadranno nel divieto di cui al presente articolo 9.2 le comunicazioni che si rendessero necessarie o opportune a fini di vigilanza.

Ciascuna delle Parti riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione comunicatagli dall'altra in esecuzione del Protocollo e conseguentemente s'impegna:



- a) a non divulgare e/o non comunicare a terzi, o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui il Protocollo si riferisce, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte senza il preventivo espresso consenso scritto della stessa;
- b) a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte, per fini diversi dall'esecuzione delle indagini e analisi riguardanti l'oggetto del Protocollo;
- c) a non divulgare e/o comunicare a terzi o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui il Protocollo si riferisce, il fatto che sta partecipando allo sviluppo dei servizi oggetto del Protocollo.

Articolo 10 - Comunicati al Pubblico

Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere riguardante le materie trattate dal Protocollo se non con il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 11 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione che si riferisce all'esecuzione del Protocollo dovrà essere fatta per iscritto e inviata all'altra Parte, tramite lettera raccomandata A/R o fax, ai soggetti e agli indirizzi qui di seguito indicati:

Per il Comune	Per Poste
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Articolo 12 - Legge applicabile e Foro competente

12.1 Le norme applicabili al Protocollo sono quelle previste dall'ordinamento italiano.

12.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'esecuzione del Protocollo, che non fosse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Articolo 13 - Rapporti tra le Parti

13.1 Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di un'organizzazione completamente autonoma e indipendente.



13.2 Nessuna delle previsioni di cui al Protocollo deve essere interpretata come intesa a costituire una *partnership* o una *joint venture*. E' escluso che una delle Parti, in virtù del Protocollo, possa assumere obblighi a carico dell'altra senza il suo preventivo consenso scritto.

13.3 Le Parti concordano che il Protocollo non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle Aree di Collaborazione individuate, mantenendo le Parti stesse, la libertà di siglare accordi simili con altri interlocutori.

Articolo 14 – Nullità parziale

La nullità parziale del Protocollo o la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero Protocollo. In tal senso, le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole del Protocollo dovessero essere nulle, in tutto o in parte, il Protocollo resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle saranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbia carattere essenziale.

Articolo 15 – Clausole finali

15.1 Il Protocollo, redatto in duplice copia originale, uno per il Comune ed uno per Poste.

15.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo, il quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova quindi applicazione l'articolo 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.

Letto, confermato e sottoscritto

_____ li _____

Per il Comune di _____
Il Sindaco

Per Poste Italiane SpA con socio unico
Il Responsabile GIPA Area Centro
Dott. _____

Demografici l'adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali di competenza.
Indi

LA GIUNTA

Con voto separato ed unanime

DELIBERA

Di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo.
La proposta, messa a votazione, è approvata all'unanimità.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Vice Sindaco Gianluca CORRADINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Marco RAPONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del Delegato alla Pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 15 FEB. 2013 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 15 FEB. 2013

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

Istruttore Amministrativo

Raimondo Pannozzo

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

- perchè trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ((art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perchè adottata con la formula della immediata eseguibilità ((art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI
